

A cura di Mimma Cocciufa e Tonino Morina

# La Cassazione “resuscita” gli studi di settore

Categoria: **Accertamento e riscossione**Sottocategoria: **Studi di settore**

Studi di settore al “bivio” tra presunzioni legali e presunzioni semplici. Per la Cassazione, ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, l'accertamento mediante studi di settore ha valore di presunzioni legali, che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario. La sentenza è in palese contrasto con le precedenti che si sono susseguite dal 2009 in poi. Affermare, nel 2019, che con gli studi di settore la legge ha previsto una presunzione legale, significa emettere una sentenza contraria alle precedenti, di univoco e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha più volte affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Quando per la Cassazione gli studi sono presunzioni semplici</b> .....	2
<b>Quando per la Cassazione gli studi sono una presunzione legale</b> .....	3
<b>Per le sezioni unite gli studi sono presunzioni semplici</b> .....	3
<b>Le presunzioni semplici e legali</b> .....	3
<b>L'ordinanza 23252/19 che “resuscita” gli studi di settore</b> .....	4
<b>Il contraddittorio finto</b> .....	5
<b>I ricavi o compensi presunti con il metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta</b> .....	5
<b>La certezza del diritto non esiste più</b> .....	8

### Premessa

Marcia indietro della Cassazione sugli studi di settore, che, nonostante siano stati soppressi con effetto dal periodo d'imposta 2018, continuano a far parlare, "resuscitati" da alcune sentenze sorprendenti. Per i giudici di legittimità, ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, l'accertamento mediante studi di settore ha valore di presunzioni legali, che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario. La sentenza è in palese contrasto con le precedenti che si sono susseguite dal 2009 in poi. Affermare, nel 2019, che con gli studi di settore la legge ha previsto una presunzione legale, significa andare contro l'univoco e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, che ha più volte affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici. In questo senso, si vedano, tra le tante, le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009.

### Quando per la Cassazione gli studi sono presunzioni semplici

Per la Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 26635/09, depositata il 18 dicembre 2009, si può affermare il seguente principio di diritto:

↘ <<La procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento>>.



**INFORMA** - Il fatto curioso è che, a distanza di 24 ore della predetta ordinanza 23252/19, in base alla quale gli studi di settore hanno valore di presunzioni legali, nell'ordinanza 23357/19, depositata il 19 settembre 2019, i supremi giudici hanno ribadito quanto <<chiarito dalle Sezioni unite (sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009 e successive)>>, ossia che la procedura di accertamento standardizzato mediante i parametri o gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.

Nella predetta ordinanza 23357/19 si richiama, inoltre, la precedente 8854 del 2019, nella quale la sezione tributaria della Cassazione ha ribadito che:

↘ <<l'amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza>>.

### Quando per la Cassazione gli studi sono una presunzione legale

Dopo 10 anni dalle predette sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638 della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009, la Cassazione cambia sorprendentemente idea.

Per i supremi giudici, ordinanza 23252/19, esigenze di chiarezza suggeriscono di indicare il seguente principio di diritto:

↳ <<Il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa>>.

### Per le sezioni unite gli studi sono presunzioni semplici

E' evidente il contrasto tra le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della Cassazione a sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009, in base alle quali la procedura di accertamento standardizzato mediante i parametri o gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, e l'ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, in base alla quale l'accertamento mediante studi di settore ha valore di presunzioni legali.

Vale la pena ripetere che:

- per le sezioni unite della Cassazione del 2009, così come per le sentenze della stessa Cassazione che si sono succedute nei dieci anni successivi, con orientamento univoco e consolidato, gli studi di settore sono presunzioni semplici;
- dopo 10 anni, invece, per la Cassazione, ordinanza 23252/19, gli studi di settore hanno valore di presunzioni legali.

### Le presunzioni semplici e legali

La differenza tra presunzioni semplici e legali è notevole ed è grave che, in tema di studi di settore, la stessa Cassazione abbia idee diverse. L'articolo **2727** del codice civile qualifica come "presunzione" l'operazione logico - intuitiva in base alla quale dalla conoscenza di un fatto noto si deduce la prova di un fatto ignoto.

**OSSERVA** - La legge non dice come sia provato il fatto "noto" da cui si prendono le mosse e, quindi, di per sé non esclude che la conoscenza del fatto "noto" derivi a sua volta da presunzioni.



Il rischio rappresentato da questo strumento è la possibilità, che da una presunzione ne scaturiscano molte altre ancora per cui la Cassazione ha enunciato un divieto di “presunzioni a catena”, cioè della cosiddetta **praesumptio de praesumpto** (Cassazione, sentenza n. 6033 del 23 giugno 1994).



**OSSERVA** - E' previsto che quando la contabilità è stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dovrà avere i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 2729 codice civile, cioè che siano basate su **fatti gravi, precisi e concordanti**.

Le presunzioni tributarie si suddividono in tre categorie:

<b>Presunzioni legali:</b>	disciplinate dall'articolo 2728 del codice civile, dispensano da qualsiasi prova coloro a favore dei quali sono stabilite. <b>Si distinguono in presunzioni legali assolute (che non ammettono la prova contraria) e presunzione legale relativa (che ammette la prova contraria).</b>
<b>Presunzioni semplicissime:</b>	sono valide a condizione che siano espresse in maniera puntuale, argomentata e logicamente consequenziale; queste presunzioni sono tra le più pericolose quando sono poste alla base degli accertamenti induttivi e sfociano in un mero arbitrio.
<b>Presunzioni semplici:</b>	sono valide se basate su <b>fatti gravi, precisi e concordanti</b> . Ad esempio, l'accertamento da studi di settore è una presunzione semplice, che può avere valore a condizione che sia basato su fatti, gravi precisi e concordanti come, ad esempio, in presenza di verbali per la mancata emissione di scontrini fiscali, o di verbali di contestazione dello studio di settore presentato con dati diversi da quelli reali o, ancora, in presenza di palese difformità tra i versamenti effettuati in banca e i ricavi o compensi dichiarati; diversamente, l'accertamento basato sul semplice automatismo dello studio di settore non ha alcun valore.

**L'ordinanza 23252/19 che "resuscita" gli studi di settore**

E' certo che, dopo 10 anni di sentenze della Cassazione, in base alle quali gli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici, è incomprensibile il principio di diritto enunciato alla richiamata ordinanza 23252/19, depositata il 18 settembre 2019, in base alla quale

↳ <<Il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa>>.

Il “passaggio” dalle presunzioni semplici a quelle legali non ha alcuna giustificazione. Anche perché il confronto con l’ufficio si rivela spesso un finto contraddittorio, perché non vengono considerate le osservazioni del contribuente e, alla fine dei verbali di contraddittorio, l’ufficio copia quasi sempre, al centesimo di euro, quanto indicato nel primo invito al contraddittorio.

### Il contraddittorio finto

Nella realtà succede infatti che gli uffici simulano dei **finti contraddittori**, non considerando le osservazioni e memorie illustrative presentate dal contribuente.



Alla fine, copiano fedelmente il risultato dello studio di settore, confermando, al centesimo di euro, **la pretesa tributaria indicata nel primo invito al contraddittorio**.



Così, la cosiddetta “prova contraria” fornita dal contribuente non viene presa in considerazione.

Questo per la ragione che alcuni uffici considerano ancora lo studio di settore uno **strumento infallibile**, e, di norma, emettono l’accertamento con gli importi dei **ricavi o compensi** presunti perfettamente uguali a quelli indicati dallo studio nel primo invito al contraddittorio. Insomma, la fase del contraddittorio si rivela spesso solo una perdita di tempo, oltre che una presa in giro. La verità è che alcuni uffici fanno il contraddittorio perché imposto dalla legge e dalle sentenze della Cassazione, ma alla fine “copiano” integralmente i risultati dello studio.

### I ricavi o compensi presunti con il metodo della regressione multipla con il vincolo che l’intercetta

La richiamata **ordinanza 23252/19** rischia di moltiplicare il contenzioso in materia di studi di settore, che, sulla base delle sentenze della Cassazione, a sezioni unite, sembrava destinato a scomparire nel momento in cui l’accertamento era basato sul semplice automatismo dello studio di settore.



**ATTENZIONE!** - Non sarà così per gli uffici che non hanno finora abbandonato il contenzioso in corso e che, per i futuri accertamenti, si baseranno sulla predetta ordinanza **23252/19**, **facendo prevalere** sempre e comunque l’applicazione automatizzata degli studi di settore, e rendendo vana e irrilevante qualsiasi prova contraria fornita dal contribuente.

Insomma, il rischio è che si torni indietro di 10 anni, prima delle sentenze della Cassazione del 2009, quando gli studi di settore venivano usati in modo automatico, come se avessero la miracolosa certezza di individuare al centesimo di euro i ricavi o compensi incassati dagli esercenti impresa, arte o professione. E davanti ai miracoli, il contribuente è senza difesa....

Come sanno gli addetti ai lavori, come chiarito nella Circolare 110/E del **21 maggio 1999**, che illustra le modalità di applicazione degli studi di settore, i ricavi o compensi presunti sono determinati in base al **metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta**.

Per chiarezza, si riporta quanto è contenuto nella predetta **Circolare 110/E del 1999**, nel punto in cui si legge che:

<<La **"Cluster analysis"** ha consentito di identificare i diversi gruppi omogenei di imprese. [...] Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei si è determinata, per ciascun gruppo omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti al gruppo in esame. Per determinare tale funzione si è ricorso al metodo della **"regressione multipla"**. La stima della **"funzione di ricavo"** è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e alcuni dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti). È opportuno rilevare che, prima di definire il modello di regressione, si è proceduto a effettuare un'analisi sui dati delle imprese per verificare le condizioni di "normalità economica" nell'esercizio dell'attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della "funzione di ricavo". A tal fine sono stati utilizzati degli indicatori economico-contabili specifici delle attività in esame, quali ad esempio, nel settore del commercio, la produttività per addetto, il ricarico (ricavi/costo del venduto), la rotazione del magazzino (costo del venduto/giacenza media del magazzino). Per ogni gruppo omogeneo è stata calcolata la **distribuzione ventilica** di ciascuno degli indicatori utilizzati e poi sono state selezionate le imprese che presentavano valori degli indicatori contemporaneamente all'interno di un determinato intervallo, per costituire il campione di riferimento. Così definito il campione di imprese di riferimento, si è proceduto alla definizione della "funzione di ricavo" per ciascun gruppo omogeneo. Per la determinazione della "funzione di ricavo" sono state utilizzate sia variabili contabili sia variabili strutturali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il **metodo stepwise**. Una volta selezionate le variabili, la determinazione della "funzione di ricavo" si è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (**eteroschedasticità**). Affinché il modello di regressione non risentisse degli effetti derivanti da soggetti anomali (**outliers**), sono stati esclusi tutti coloro che presentavano un valore dei residui (**R di Student**) al di fuori dell'intervallo compreso tra i valori **-2,5 e +2,5**. Nella definizione della "funzione di ricavo" si è tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività. A tale scopo si sono utilizzati i risultati di specifici studi relativi alla territorialità che hanno avuto come obiettivo la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee in rapporto a una serie di indicatori tratti dalle banche dati pubbliche (ad esempio per il settore del commercio è stata utilizzata una territorialità specifica basata sul grado di modernizzazione, sul grado di copertura dei servizi di prossimità, sul grado di sviluppo socioeconomico). Visto e asseverazione allargano le garanzie. Sono state pertanto impiegate, nella funzione di regressione, variabili **"dummy"** applicate a una variabile indipendente (ad



*esempio, per il settore del commercio al "costo del venduto") che hanno prodotto, ove le differenze territoriali non fossero state colte completamente nella Cluster analysis, valori correttivi da applicare al coefficiente della variabile indipendente in oggetto nel calcolo del ricavo>>.*

Senza che nessuno si offenda, forse, i compilatori degli accertamenti basati sull'automatismo del programma Ge.Ri.Co (gestione dei ricavi e compensi) vorrebbero si giustificasse <<lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertabili sulla base dello studio di settore>> in base alle predette modalità di calcolo, secondo il <<metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta>>.

Il contribuente dovrebbe, perciò, contestare:
• la " <b>Cluster analysis</b> ";
• la stima della " <b>funzione di ricavo</b> ;
• <<la <b>distribuzione ventilica</b> >>;
• <<il <b>metodo stepwise</b> >>,
• <<il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali ( <b>eteroschedasticità</b> )>>;
• gli <<effetti derivanti da soggetti anomali ( <b>outliers</b> )>> che <<sono stati esclusi tutti coloro che presentavano un valore dei residui ( <b>R di Student</b> ) al di fuori dell'intervallo compreso tra i valori <b>-2,5 e +2,5</b> >>;
• le <<variabili " <b>dummy</b> ">>.

Tutto ciò è inverosimile perché nessuno si può **difendere dal predetto metodo della regressione multipla con il vincolo che l'intercetta e dagli altri sofisticati e segreti calcoli in base ai quali lo studio di settore individua i ricavi o compensi presunti**. E questo gli uffici che amano la lite lo sanno molto bene.

Per gli uffici, "confortati" dalla sorprendente ordinanza **23252/19, in base alla quale** gli studi di settore sono presunzioni legali sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento, l'accertamento automatizzato in base allo studio di settore sarà sempre valido, senza considerare:

- le giustificazioni prodotte dal contribuente; è quindi inutile che lo stesso si affanni a produrre documenti e memorie illustrative;
- **le innumerevoli sentenze della Cassazione, anche a sezioni unite**, che, con orientamento univoco e consolidato, dal 2009 in poi bocciano l'automatismo degli studi di settore;
- che, per la stessa Agenzia delle Entrate, gli studi di settore non devono essere usati come strumento di accertamento, ma di selezione dei contribuenti a rischio;

→ che, per legge, gli studi di settore sono stati soppressi per essere progressivamente sostituiti da indici di affidabilità fiscale.

#### La certezza del diritto non esiste più

La verità è che la certezza del diritto non esiste più. E ad alimentare le incertezze ci si mette pure la Cassazione, che sempre più spesso tradisce la sua funzione nomofilattica, cioè il compito di garantire << l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale >>. Si assiste così, con sempre maggiore frequenza, a pronunce dei Supremi Giudici tra di loro palesemente contrastanti. A subirne le conseguenze sono i cittadini. E' certo che, se diventano imprevedibili anche le sentenze della Cassazione, c'è da preoccuparsi. Così come fa preoccupare quanto affermato scherzosamente da un esperto di diritto tributario che "dopo la Cassazione, a giudicare resta solo Dio".